



Tribunale Civile e Penale di Trento
PROCEDURE CONCORSUALI

ESTRATTO

N. R.G. 1/2022 A.C.C.

DEBITORE: IGOR MASSENZ

Omologazione dell'accordo di composizione della crisi
(art. 12, l. n. 3 del 2012)

Il Giudice,

OMISSIS

Omologa, l'accordo;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancellaria e all'OCC per i conseguenti adempimenti.
Trento, 17 ottobre 2023

IL GIUDICE
F.to Benedetto SIEFF

L'Assistente Giudiziario
Jessica GABRIELLI



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

N. R.G. 1 / 2022

Debitore: IGOR MASSENZ

Omologazione dell'accordo
di composizione della crisi
(art. 12, l. n. 3 del 2012)

Il giudice,

nel procedimento avente a oggetto l'accordo di composizione della crisi proposto dal debitore, avuto preciso riguardo alla proposta del debitore come da ultimo modificata con deposito del 13 gennaio 2023;

in esito all'udienza ex art. 10, l. n. 3 del 2012 tenutasi il 20 aprile 2023, con successivo rinvio a quella del 20 settembre 2023 indotto dalla necessità di risolvere le questioni correlate all'introduzione del giudizio di separazione tra il debitore e la di lui moglie;

letta la relazione dell'OCC sull'esito della votazione;

visto il voto sfavorevole di INPS, Agenzia delle entrate - Riscossione e Agenzia delle entrate;

facendo seguito ai propri provvedimenti del 13 dicembre 2022 e dell'1 giugno 2023, alla cui lettura si rimanda;

lette le contestazioni mosse da Agenzia delle entrate;

ritenuto in via preliminare che vanno esclusi i possibili profili di frode messi in evidenza da Agenzia delle entrate in occasione del procedimento di omologazione dell'accordo



di cui alla proposta originaria - sollevando una questione comunque rilevabile, anche in questa sede, d'ufficio - in relazione ai trasferimenti di denaro del debitore in favore della moglie e ai finanziamenti contratti dalla moglie per l'acquisto della casa familiare e per fare fronte alle esigenze familiari, e ciò sulla base di quanto già osservato nel decreto di questo giudice del 13 dicembre 2022, le cui motivazioni si ritiene di riprodurre in questa sede per esigenze di completezza ed autosufficienza, precisamente in quell'occasione considerandosi: "

- *che occorre, in via preliminare, prendere le mosse dai rilievi critici che Agenzia delle entrate appunta rispetto ai trasferimenti di denaro del debitore in favore della moglie e ai finanziamenti contratti dalla moglie per l'acquisto della casa familiare e per fare fronte alle esigenze familiari, per poi mettere in dubbio la buona fede del debitore, ponendo in evidenza come "egli, nel corso degli ultimi anni, abbia evitato di intestarsi alcun bene, privando in tal modo i creditori di un bene immobile su cui eventualmente soddisfarsi (la casa di abitazione è stata acquistata in proprio dalla moglie, pur avendo egli sempre partecipato al pagamento delle rate del mutuo) così come di mantenere un saldo attivo del conto corrente, provvedendo ad effettuare di volta in volta una serie di accrediti a favore della moglie, fino a concorrenza dell'intera capienza del conto";*
- *che, in effetti, e come emerge dalla relazione particolareggiata dell'OCC, il debitore, a seguito del suo fallimento, non risulta intestatario di alcun bene*



immobile o mobile registrato (cfr. p. 6 relazione particolareggiata OCC);

- *che, inoltre, nella relazione particolareggiata dell'OCC si dà conto che "dall'analisi degli estratti conti correnti degli ultimi 5 anni (doc. 35 - estratto conto N26) (doc. 36 - estratto conto Sparkasse) è emerso che in occasione di ogni accredito per emolumenti provenienti dalla società Catering Service S.r.l. veniva disposto un trasferimento di denaro per la totalità dell'importo alla signora Mara Venditti. Al momento dell'addebito della rata di finanziamento il conto corrente Sparkasse intestato al signor Massenz riceveva un accredito di pari importo dalla signora Mara Venditti. In diverse occasioni, oltre il trasferimento di denaro indirizzato alla moglie, venivano operati prelievi di contanti allo sportello", cui segue un prospetto che riassume gli importi trasferiti alla signora Mara Venditti o prelevati allo sportello in complessivi euro 109.656,00, dal 2016 al settembre 2021 (cfr. pp. 6 e 7 relazione particolareggiata OCC);*
- *che, al contempo, la moglie risulta intestataria della casa familiare, acquistata mediante mutuo bancario, sebbene disponga di un reddito netto non particolarmente elevato (nell'ordine di 14/15 mila euro netti annui) e, come tale, inidoneo a significativi accumuli patrimoniali (cfr. relazione integrativa dell'OCC, spec. p. 4);*
- *che tali elementi restituiscono un quadro dal quale risulta che il debitore ha, per lungo tempo, assunto e mantenuto una posizione frutto di un contegno,*



coerentemente perpetrato anche nel quinquennio anteriore alla presentazione della proposta, volto a non risultare proprietario di alcun bene presente, al contempo spogliandosi di tutte le risorse reddituali in favore della moglie, con ciò finalmente ottenendo il risultato di dirottare ogni risorsa economica, e dunque ogni eventuale e conseguente accumulo patrimoniale, in capo alla moglie;

- che non assume rilevanza il fatto - messo in rilievo dell'OCC - secondo cui il debitore avrebbe dirottato tutto il proprio reddito in favore della moglie al fine di mantenere la famiglia (cfr. p. 7 relazione particolareggiata), giacché non risulta che il debitore abbia il diritto di sottrarre i beni costituenti la garanzia patrimoniale generica - compresi quelli futuri, costituiti, secondo la nota e pacifica giurisprudenza in materia, anche dal reddito, quale flusso monetario acquisibile al patrimonio (e come tale oggetto, anche in via esclusiva, di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. l. n. 3 del 2012) - al fine di mantenere se stesso e la famiglia (se non, appunto, richiedendo l'accesso, presentandone i requisiti, ad una procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- che l'intento di dirottare (e dunque sottrarre) le proprie risorse economiche verso la sfera patrimoniale della moglie viene indirettamente confermato dal fatto che il ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è effettuato dal solo debitore, e non anche e contemporaneamente dalla moglie - che pure risulta aver contratto dei finanziamenti,



superiori alle proprie capacità reddituali, al cui ripianamento pacificamente contribuisce lo stesso debitore - magari mediante la procedura familiare (introdotta dal d.l. n. 137 del 2020 conv. l. n. 176 del 2020, modificando l'art. 7 bis, l. n. 3 del 2012; oggi rinvenibile nell'art. 66 c.c.i.i.), con ciò significativamente malcelando l'intento di salvaguardare quanto acquisito al patrimonio del coniuge anche con l'apporto del debitore;

- che quanto sopra descrive una condotta distrattiva del debitore che, tuttavia - e secondo le condivisibili acquisizioni della giurisprudenza sul punto -, non si presta ad integrare gli estremi della frode in danno dei creditori in senso preclusivo all'accesso alla procedura dell'accordo di composizione della crisi, e ciò perché, data la necessaria assimilazione tra l'accordo di composizione della crisi e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare (oggi tra il concordato minore e il concordato preventivo disciplinati dal c.c.i.i.), va esclusa la rilevanza dell'atto in frode quanto esso sia dichiarato nel ricorso del debitore, così consentendo, da un lato, l'apprezzamento dell'atto ai fini del voto e, dall'altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte dei singoli creditori (in tal senso Trib. Di Vicenza, 30 settembre 2021, in www.dirittodellacrisi.it); tenendo al contempo presente che, nell'ambito dell'ipotetica situazione alterativa data dalla procedura di liquidazione del patrimonio - chiesta in via subordinata dal debitore - , non possono essere considerati atti in frode gli atti dispositivi che pregiudicano la garanzia patrimoniale generica, dal



momento che contro gli stessi il liquidatore può promuovere l'azione revocatoria ordinaria, oltre che tutte le altre azioni dirette a far dichiarare inefficaci i suddetti atti e recuperatorie (art. 14 decies, l. n. 3 del 2012; cfr. Tribunale di Genova, 3 novembre 2022, e Tribunale di Terni, 10 giugno 2022, in www.dirittodellacrisi.it);

- *che, nel caso in esame, sulla suddetta vicenda di trasferimento di denaro in favore della moglie il debitore, su sollecitazione dell'OCC, prende posizione nel ricorso (cfr. p. 7 ricorso), con la conseguenza che la vicenda stessa non può assumere rilevanza, in termini preclusivi, rispetto all'accesso allo strumento di soluzione della crisi, mentre assume diversamente rilevanza in relazione al giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ex art. 10, comma 3 bis [ossia, più correttamente: 12, commi 2 e 3 quater, nda], l. n. 3 del 2012, come meglio si dirà”;*

considerato:

- *che va preso atto che, stando a quanto risulta in atti, non si fa questione di pagamento di crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;*
- *che, come già rilevato nel decreto di questo giudice del 13 dicembre 2022, il voto dell'amministrazione finanziaria - complessivamente intesa (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate - Riscossione e INPS; ma anche solo considerando i primi due soggetti) - è pacificamente determinante al fine del raggiungimento della percentuale del 60% prevista dall'art. 11, comma 2, l. n. 3 del 2012;*



- che anche in relazione alla proposta modificata dal debitore con deposito del 13 gennaio 2023 l'amministrazione finanziaria ha espresso voto sfavorevole;
- che occorre dunque nuovamente procedersi, rispetto alla proposta modificata, al giudizio di convenienza per l'amministrazione finanziaria dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini del superamento del voto sfavorevole dell'amministrazione finanziaria stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater, l. n. 3 del 2012;
- che all'udienza del 20 aprile 2023 e come meglio documentato con la memoria del debitore depositata l'8 maggio 2023, è emerso che è stato frattanto instaurato dalla moglie del debitore giudizio di separazione giudiziale;
- che, come già rilevato con provvedimento dell'1 giugno 2023, ciò assume carattere pregiudiziale e comunque condizionante rispetto al giudizio di convenienza che qui occorre condurre, tenendo in particolare conto che il giudizio prognostico che compete a questo giudice - nel raffronto previsionale tra i possibili esiti dell'accordo proposto rispetto a quelli della liquidazione del patrimonio - transita necessariamente - specialmente considerando che il debitore non dispone di risorse patrimoniali - dalla valutazione di quanto del reddito del debitore sia da ritenere sottratto alla liquidazione per essere destinato al mantenimento proprio e della sua famiglia, valutazione che ormai deve necessariamente tener conto delle decisioni del giudice della separazione, essendo



quest'ultimo ormai investito in via esclusiva di ogni potestà decisionale in ordine al contributo che il debitore sarà eventualmente tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli e, se del caso, della moglie;

- che con ordinanza del 12 luglio 2023 il giudice della separazione ha posto a carico del debitore un contributo per il mantenimento dei suoi figli pari a complessivi euro 1.250,00 mensili (cfr. ordinanza del Tribunale di Trento del 12 luglio 2023 pronunciata sub RG 1097/2023, allegata alla memoria del debitore depositata il 31 agosto 2023, come richiesto da questo giudice in vista dell'udienza del 20 settembre 2023);
- che ciò orienta in senso positivo il giudizio di convenienza della proposta per l'amministrazione finanziaria, atteso che il suddetto assegno assorbe buona parte del reddito di cui dispone il debitore, pari a circa euro 1.700,00 mensili, non rimanendo alcuno spazio di risparmio per il debitore in funzione di un possibile accumulo quadriennale - ossia tenendo a mente l'orizzonte temporale minimo della procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 novies, comma 5, l. n. 3 del 2012 - nell'ambito di una procedura liquidatoria che dovrebbe basarsi, come già ampiamente chiarito, sulla sola quota di reddito del debitore stesso lasciata libera da quanto occorra per il mantenimento suo e dei suoi familiari;
- che, sotto altro profilo, appaiono invero di ardua realizzazione le possibilità di recupero di cui potrebbe disporre il liquidatore - in una ipotetica sede di liquidazione del patrimonio - rispetto agli



atti dispositivi compiuti dal debitore in favore della moglie, occorrendo tenere presente: a) la considerevole alea correlata all'esperimento di azioni giudiziali rispetto ad atti dispositivi frazionati e plurimi, oltre che spesso compiuti mediante semplice prelievo allo sportello, peraltro con giri di conto in riaccredito in favore del debitore (cfr. p. 6 relazione particolareggiata OCC)); b) la limitazione delle eventuali azioni revocatorie agli atti dispositivi compiuti nel quinquennio precedente, indotta dal termine prescrizione di cui all'art. 2903 c.c.; c) le esigue, se non nulle, probabilità di monetizzazione - se del caso anche in via esecutiva - del credito recuperatorio che dovesse finalmente scaturire dal vittorioso esperimento delle suddette azioni, tenuto presente che la moglie del debitore dispone di un reddito di circa 1.500,00 euro (v. la da ultimo citata ordinanza del Tribunale in sede di separazione), con il quale deve, tra l'altro, fare fronte alla rata mensile di circa 900 euro del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, e di un patrimonio costituito da questa stessa casa, sulla quale grava l'ipoteca a garanzia del suddetto mutuo (cfr. integrazione alla relazione particolareggiata depositata dall'OCC il 6 novembre 2023 e docc. 58, 59, 60, 61 e 62 alla medesima allegati, in risposta al decreto di questo giudice del 27 settembre 2022 che ha disposto l'ampliamento dello spettro di indagine alla complessiva situazione patrimoniale e reddituale degli altri componenti del nucleo familiare in funzione del giudizio di convenienza che qui si va conducendo);



omologa l'accordo;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria e all'OCC per i conseguenti adempimenti.

Trento, 17 ottobre 2023

Il giudice
Benedetto Sieff

